



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

GIACOMO TRAVAGLINO	Presidente
CRISTIANO VALLE	Consigliere - Rel.
STEFANIA TASSONE	Consigliere
GIUSEPPE CRICENTI	Consigliere
MARILENA GORGONI	Consigliere

Oggetto:

RESPONSABILITA' PADRONI COMMITTENTI - ART. 2049 COD. CIV. - Ad.13/05/2024 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 803/2021 R.G. proposto da:

DEUTSCHE BANK S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in

, con domicilio digitale come in atti

- ricorrente -

contro

GIOVANNI BATTISTA, elettivamente domiciliato in

con domicilio digitale

come in atti

- controricorrente -

nonchè contro

FONDAZIONE PROF. LEDA E DR RENATO ONLUS, in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato per legge in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato

, con domicilio digitale come in atti

- ricorrente incidentale -





nonchè contro

PIERINO, domiciliato per legge in

Numero registro generale 803/2021

Numero sezionale 1794/2024

Numero di raccolta generale 21385/2024

Data pubblicazione 30/07/2024

)

- ricorrente incidentale -

nonchè contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.,

CINZIA,

DANIELA

- intimati -

avverso la SENTENZA della CORTE d'APPELLO di TRIESTE n.
106/2020 depositata il 3/04/2020.





Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 13/05/2024, dal Consigliere relatore Cristiano Valle, osserva quanto segue.

FATTI DI CAUSA

La Fondazione Prof. Leda e Dr. Renato ONLUS (d'ora in seguito: la Fondazione) venne convinta, verso la fine dell'anno 2011, da Pierino funzionario della banca Unicredit S.p.a., che sedeva nel suo consiglio di amministrazione, a spostare tutti i propri titoli dall'Unicredit S.p.a. alla filiale della Deutsche Bank S.p.a. di Udine, ove lavorava Cinzia moglie del e capo filiale, la quale provvede sistematicamente a distrarre i fondi che ivi pervenivano per uso personale, avvalendosi di conti correnti intestati al e dei quali aveva la disponibilità (in quanto in possesso della password e delle chiavette di sistema).

Dopo circa due anni la Fondazione si avvide degli ingenti ammanchi, superiori ai novecentomila euro, e convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Udine la Deutsche Bank S.p.a., Pierino e Cinzia al fine di ottenere il risarcimento dei danni in via contrattuale ed extracontrattuale.

I convenuti si costituiscono separatamente in causa.

chiese, ed ottenne, di chiamare in causa Daniela quale commercialista addetta alla contabilità della Fondazione nonché il presidente della stessa Giovanni Battista questi si costituì in giudizio e resistette alla domanda; la pure si costituì in causa e chiese la chiamata in causa della propria assicurazione, UnipolSai S.p.a., che, a seguito di autorizzazione del giudice, pure si costituì e resistette alla domanda sia della Fondazione che della propria assicurata; si costituì in causa, da ultima, Cinzia

All'esito dell'istruttoria, svolta mediante prove testimoniali e consulenza grafologica, e ammissione d'interrogatorio formale della il Tribunale di Udine, con sentenza n. 1439 del 24/11/2017 condannò in solido la Deutsche Bank S.p.a., Cinzia





e Pierino a pagare alla Fondazione novecentocinquantanovemila euro oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla singola appropriazione alla sentenza e rigettò nel resto le domanda trasversali dei convenuti e dei terzi chiamati.

La sentenza venne impugnata con distinti atti di citazione, poi riuniti, da Pierino e dalla Deutsche Bank S.p.a.; in appello si costituirono la Fondazione, Daniela Giovanni Battista e UnipolSai S.p.a. mentre Cinzia rimase contumace.

La Corte d'appello di Trieste all'esito della fase d'impugnazione, ha, con la sentenza n. 106 del 3/04/2020, condannato Cinzia e Pierino a tenere indenne Deutsche Bank S.p.a. di quanto da questa corrisposto in favore della Fondazione, e per il resto ha confermato la sentenza di primo grado.

Avverso la sentenza della Corte territoriale propongono ricorso per cassazione la Deutsche Bank S.p.a, con atto affidato a due motivi.

Giovanni Battista risponde con controricorso.

Risponde con controricorso, e propone ricorso incidentale su tre motivi, Pierino

Risponde con controricorso, e propone ricorso incidentale con un solo motivo, la Fondazione.

Il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni.

La ricorrente principale e la Fondazione hanno depositato memoria per l'adunanza camerale del 13/05/2024, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

I motivi del ricorso principale di Deutsche Bank S.p.a. sono i seguenti: i) violazione e (o) falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. degli artt. 2049 e 1227 cod. civ.; ii) omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.; violazione e (o)





falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. dell'art. 1227 cod. civ.; è chiesto, con entrambi i motivi, l'accertamento di una concorrente responsabilità per colpa, in omissione o anche per scelta (cd *culpa in eligendo*) della Fondazione per essersi affidata a Pierino che era suo consigliere di amministrazione, nella scelta di mutare la banca di appoggio della provvista e dei titoli, passando dalla Unicredit S.p.a. alla Deutsche Bank S.p.a., filiale di Udine.

I motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati, e in parte inammissibili: nei confronti del è stata affermata la responsabilità per avere egli autonomamente e soltanto indirettamente avvalendosi del rapporto con la Fondazione, del quale non era dipendente ma aveva un incarico di amministrazione in senso ampio (in quanto consigliere di amministrazione), consigliato di aprire i conti presso la Deutsche Bank S.p.a., filiale di Udine, presso la quale era direttrice la moglie, Cinzia e poi consentito a questa di operare sui detti conti per prelevarne a piacimento somme ingenti e provvedendo anche a inviare fax dalla propria posizione di lavoro per agevolare l'operazione, della quale, almeno nella fase di trasferimento dei fondi e dei titoli era pienamente partecipante.

Il concorso di colpa della Fondazione non è concretamente predicabile poiché l'operato del è stato attuato in aperta violazione del rapporto di collaborazione o, meglio, in modo del tutto esorbitante da esso (Cass. n. 2226 del 17/03/1990 Rv. 466003 - 01 e in precedenza Cass. n. 1760 del 11/06/1971 Rv. 352247 - 01), atteso che ai fini della responsabilità del committente per il danno arrecato dal fatto illecito del commesso, ai sensi dell'art. 2049 cod. civ., è sì sufficiente che sussista un nesso di occasionalità necessaria tra l'illecito stesso ed il rapporto che lega detti soggetti, nel senso che le mansioni o incombenze affidate al secondo abbiano reso possibile, o comunque agevolato,





il comportamento produttivo del danno, a nulla rilevando che tale comportamento si sia posto in modo autonomo nell'ambito dell'incarico o abbia addirittura ecceduto dai limiti di esso, magari in trasgressione degli ordini ricevuti, ma pur sempre dovendosi accertare che il commesso abbia perseguito finalità coerenti con quelle in vista delle quali le mansioni gli furono affidate e non finalità proprie, alle quali il committente non sia neppure mediamente interessato o partecipe.

Nel caso di specie, l'attività di storno dei titoli e della provvista di denaro posta in essere da Pierino che assumeva la funzione di preposto, ai sensi dell'art. 2049 cod. civ., in quanto componente del consiglio di amministrazione della Fondazione, si è posta in modo del tutto divergente dalle finalità perseguite dalla Fondazione Leda- che era quella di una più oculata gestione del proprio patrimonio, in quanto le somme vennero poste a disposizione di Cinzia che le utilizzò per fini esclusivamente personali e voluttuari.

Le posizioni del Giovanni Battista e della sono esenti da profili di responsabilità, in considerazione del fatto che il primo non aveva compiti gestionali e, inoltre, nell'arco del periodo nel quale ebbe luogo la spoliazione, ossia da agosto 2012 a maggio 2014, egli venne colpito, a febbraio dell'anno 2013, da un infarto, con conseguente lungo periodo di assenza dovuto alla necessità di ripristino della piena funzionalità del cuore.

La come accertato dalla Corte di merito sulla scorta dell'istruttoria svolta in primo grado, non poteva controllare la corrispondenza bancaria, che veniva, invece, recapitata ed aperta dal solo il quale non avvisò mai la Fondazione degli ammanchi ed anzi fece credere agli organi deliberanti della Onlus che la disponibilità di fondi era ancora notevole quando già, come accaduto nel febbraio 2013, gli ammanchi avevano già iniziato a verificarsi.





Il secondo motivo del ricorso principale è, inoltre, segnatamente, inammissibile per violazione dell'art. 348 *ter*, commi 4 e 5, cod. proc. civ. (ora riprodotto dall'art. 360, comma 4, cod. proc. civ., a seguito delle modifiche processuali di cui al d.lgs. n. 149 del 10/10/2022), in relazione alla censura di omesso esame, poiché i fatti posti a base delle sentenze di primo e di secondo grado sono stati ricostruiti in modo identico dai giudici del merito e la banca ricorrente non indica alcun fatto diverso di cui sia stato omesso l'esame.

Il controricorso, e ricorso incidentale, di Pierino è articolato su tre motivi, così rubricati:

primo motivo: violazione e falsa applicazione degli art. 2043 e 2055, comma 1, cod. civ., 2727 cod. civ. e 2729 comma 1, cod. civ.; omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell'art. 115 cod. proc. civ.;

secondo motivo: violazione e falsa applicazione degli art. 2043 e 2055, comma 1, cod. civ., nullità della sentenza per motivazione apparente;

terzo motivo: violazione e falsa applicazione dell'art. 2049 cod. civ. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.

I primi due motivi sono del tutto fattuali e carenti di adeguata specificità in punto di diritto, limitandosi a una generica contestazione della valutazione dei fatti, e delle prove, effettuata dalla Corte d'appello e mirano a ribaltare la decisione nel senso di addossare la responsabilità della distrazione delle somme interamente a Cinzia (oramai ex) moglie del Di Nardo e non superano, pertanto, il vaglio di ammissibilità.

Il primo motivo del ricorso incidentale di Pierino Di Nardo è, inoltre, inammissibile per violazione dell'art. 348 *ter*, commi 4 e 5, cod. proc. civ. in relazione alla censura di omesso esame, poiché i fatti posti a base delle sentenze di primo e di secondo grado, come





già rilevato in relazione all'analogia censura del ricorso principale, sono stati ricostruiti in modo identico dai giudici del merito e il ricorrente incidentale non indica alcun fatto diverso di cui sia stato omesso l'esame.

Il terzo motivo, incentrato sull'art. 2049 cod. civ. è infondato, posto che la Corte territoriale ha compiutamente, alla pag. 17, descritto l'autonomo apporto causale del Di Nardo nell'effettuazione delle operazioni di distrazione e di appropriazione dei fondi, il che esclude che in danno della Deutsche Bank S.p.a. possa essere ravvisata l'esclusiva responsabilità, ai sensi della norma sopra richiamata, per l'attività della propria dipendente Cinzia posto che questa non si sarebbe potuta appropriare delle somme della Fondazione senza la partecipazione, attiva e del tutto determinante, del Di Nardo sia nel consigliare lo spostamento dei conti correnti dall'Unicredit S.p.a. alla Deutsche Bank S.p.a. sia nelle successive operazioni di invio di telefax, produzione di sottoscrizioni apocriefe e di prelievo di ingenti somme in contanti.

Il ricorso incidentale di Pierino Di Nardo è, pertanto, rigettato.

Il ricorso incidentale della Fondazione, così testualmente rubricato: «nullità della sentenza per omessa, o solo apparente, motivazione, e violazione o falsa interpretazione degli artt. 91 cod. proc. civ. e d.m. n. 55 del 2014» è incentrato sulle spese di lite, liquidate dalla Corte territoriale in suo favore.

La Fondazione afferma che l'importo liquidato è stato calcolato in diminuzione in relazione al valore della controversia e al numero delle parti coinvolte minimi di legge.

L'assunto è infondato: il sindacato di questa Corte in punto di spese è limitato al rispetto dei minimi tabellari.

Nel caso di specie non risulta che il giudice d'appello abbia applicato variazioni in diminuzione che abbiano condotto a uno scostamento dai minimi, atteso che per lo scaglione da cinquecentoventimila a un milione di euro l'importo liquidabile è di





poco superiore ai quindicimila euro, tenuto conto del numero complessivo delle fasi dell'impugnazione di merito effettivamente svoltesi e del numero delle parti coinvolte.

Deve, peraltro, ribadirsi che (Cass. n. 2386 del 31/01/2017 Rv. 642544 - 01): nella liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014 non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione (Cass. n. 31347 del 24/10/2022 Rv. 666068 - 01) e, che, inoltre, non incorre in violazione dell'art. 6 del d.m. n. 55 del 2014 il giudice che, nelle cause di valore superiore a cinquecentomila euro, applica incrementi percentuali inferiori al 30% in relazione ai vari passaggi di scaglione, non essendo prescritte né l'obbligatorietà dell'aumento né una misura fissa per quest'ultimo, ferma restando, comunque, la legittimità dell'incremento massimo del 30% per ciascun passaggio.

Il ricorso incidentale della Fondazione è, pertanto, rigettato.

In conclusione sono rigettati sia il ricorso principale sia i due ricorsi incidentali.

Le spese di lite possono essere compensate tra tutte le parti, in quanto sono stati rigettati, o ritenuti inammissibili, sia i motivi del ricorso principale della Deutsche Bank S.p.a. che quelli dei ricorsi incidentali della Fondazione e di Pierino

In considerazione del rigetto delle impugnazioni deve attestarsi che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, e in favore del competente Ufficio di merito, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e





per ciascun ricorso incidentale, a norma del comma 1-*bis*, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Il deposito della motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell'art. 380 *bis* 1 cod. proc. civ.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e i ricorsi incidentali.

Compensa integralmente le spese processuali.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali e in favore del competente Ufficio di merito, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per ciascun ricorso incidentale, a norma del comma 1-*bis*, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte di cassazione, Sezione Terza civile, il giorno 13/05/2024.

Il Presidente

Giacomo Travaglino

